

# **Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e l'Università degli Studi di Trieste**

## **Tra**

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 20 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2022

e

l'Università degli Studi di Trieste di seguito denominata UniTS, codice fiscale 80013890324, partita I.V.A. 00211830328, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Roberto Di Lenarda, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022

luav e UniTS vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

## **PREMESSO CHE:**

- UniTS e luav nell'esercizio della propria autonomia funzionale, possono promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav e UniTS intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di Psicologia, Design, Ergonomia, Sociologia, Informatica, Filosofia della Scienza, Statistica.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **articolo 1 – Finalità**

1. luav e UniTS riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione, nella ricerca e nella didattica e nelle funzioni connesse alla cosiddetta "terza missione dell'università", al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sui temi della Psicologia della percezione, della Psicologia della comunicazione e dell'espressività, della Psicofisica, Metodi di indagine e sperimentali nelle scienze umane, del Design del prodotto e della comunicazione, dello User Centered Design, dell'Ergonomia sensoriale, della Rigenerazione Urbana, del Design degli interni, del Design Partecipativo, del Social Design, del Design delle Interfacce, dell'Editoria, dei Metodi Statistici per l'Analisi dei Dati.

### **articolo 2 – Forme di collaborazione**

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali e seminari
- scambio e visite di docenti, studenti e personale amministrativo
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti
- programmi accademici congiunti (ad esempio programmi a doppia laurea)

### **articolo 3 – Impegni e aspetti economici**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente protocollo di intesa, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

4. Gli atti succitati che riguardino la gestione di attività di interesse comune dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

5. Il presente protocollo di intesa non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

6. Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente protocollo di intesa quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

7. Le attività svolte in attuazione del presente protocollo di intesa non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Responsabile universitario del protocollo di intesa di cui all'art. 6 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

### **articolo 4 - Clausola di limitazione di responsabilità**

1. Luav non si assume le obbligazioni di UniTS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università
2. UniTS non si assume le obbligazioni di luav né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di luav.
3. È esclusa ogni garanzia di UniTS per le obbligazioni contratte da luav; è parimenti esclusa ogni garanzia di luav per le obbligazioni contratte da UniTS.

#### **articolo 5 – Assicurazione**

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente protocollo di intesa, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.
2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
3. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo di intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **articolo 6 – Soggetti responsabili**

1. UniTS individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Paolo BERNARDIS  
luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Michele SINICO.
2. È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili dovranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti, nonché un rendiconto informativo delle attività effettivamente svolte nel corso dell'anno.
3. In caso di sostituzione del proprio responsabile ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **articolo 7 – Riservatezza**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.
4. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

#### **articolo 8 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.
2. Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.  
L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.  
Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

#### **articolo 9 – Uso del materiale promozionale e dei loghi**

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

#### **articolo 10 – Pari opportunità**

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

#### **Articolo 11 – Codici etici e di comportamento**

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **articolo 12 – Durata**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato
2. Le Parti potranno recedere dal protocollo di intesa con un preavviso di tre mesi.  
Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente protocollo di intesa comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

4. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata)

5. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

#### **articolo 13 – Controversie**

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

#### **articolo 14 – Privacy**

1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

3. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

#### **articolo 15 – Registrazione**

1. Il presente protocollo di intesa costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite al 50% fra le Parti.

L'imposta di bollo pari a € 32 è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014 per UniTS per € 16 e da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16,00 ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72, per € 16.

2 La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa

#### **articolo 16 – Annotazioni**

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e UniTS.

2. Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

#### **Articolo 17 – Uffici di riferimento**

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Università degli Studi di Trieste  
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti Straregici  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste  
Tel.: +39 040 5583092  
Email: ilo@amm.units.it

Università luav di Venezia  
Servizio di Staff del rettore  
Tolentini 191 – S. Croce  
I - 30135 Venezia  
Tel.: +39 041 2571750  
Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c. c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Università degli studi di Trieste  
Il rettore  
Prof. Roberto Di Lenarda

Università luav di Venezia  
Il rettore  
Prof. Benno Albrecht

Firma

Firma

Luoghi e date delle firme digitali